II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 1996

sulla regolamentazione tecnica comune relativa all'accesso alle reti pubbliche di dati a commutazione di pacchetto (PSPDN) mediante l'interfaccia X.25 definita nella raccomandazione del CCITT

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/71/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE [2] e integrata dalla direttiva 93/97/CEE [3], in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che la Commissione, conformemente alla procedura stabilita dall'articolo 14 della direttiva 91/263/CEE, in particolare al parere espresso il 4 dicembre 1991 dal comitato di approvazione delle apparecchiature terminali (ACTE), ha adottato una misura che identifica il tipo di apparecchiatura terminale per il quale è prescritta una regolamentazione tecnica comune, nonché la relativa dichiarazione sul campo di applicazione di tale regolamentazione;

considerando che l'organismo di normalizzazione competente ha elaborato le norme armonizzate che applicano i requisiti essenziali del caso;

considerando che la misura in questione è presentata al comitato ai sensi della procedura di cui all'articolo 14 della direttiva 91/263/CEE;

considerando che la Commissione ha sottoposto all'ACTE, per un parere, un progetto di misura conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/263/CEE;

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, secondo trattino della direttiva 91/263/CEE, spetta alla Commissione adottare le norme armonizzate corrispondenti che applicano i requisiti essenziali, norme che a loro volta sono recepite come regolamentazioni tecniche comuni;

considerando che la regolamentazione tecnica comune adottata dalla presente decisione è conforme al parere dell'ACTE formulato il 16 febbraio 1995;

considerando che la presente decisione deve essere riesaminata al massimo entro due anni dalla sua adozione, tenendo in debito conto i progressi realizzati dall'organismo di normalizzazione competente che sta elaborando una nuova norma armonizzata che applica i requisiti essenziali del caso;

considerando che, in alcuni Stati membri, la realizzazione delle reti di dati a commutazione di pacchetto può aver determinato varianti nazionali giustificate;

considerando che, al fine di garantire la continuità di accesso al mercato ai fabbricanti che attualmente servono uno o più mercati nazionali, è necessario prevedere disposizioni transitorie in merito all'applicazione dei requisiti nazionali durante un periodo massimo di tempo;

considerando che detto periodo deve essere determinato in funzione del completamento delle norme armonizzate che applicano i requisiti essenziali del caso, norme che l'organismo di normalizzazione responsabile è incaricato di elaborare,

[1] GU n. L 128 del 23. 5. 1991, pag. 1.
[2] GU n. L 220 del 31. 8. 1993, pag. 1.
[3] GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La presente decisione si applica alle apparecchiature terminali destinate ad essere collegate a una rete pubblica di telecomunicazione e che rientrano nel campo di applicazione della norma armonizzata di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della presente decisione.

2. Con la presente decisione si istituisce una regolamentazione tecnica comune relativa alle caratteristiche tecniche, ai requisiti elettrici e meccanici delle interfacce e al protocollo di controllo dell'accesso di un'apparecchiatura terminale idonea e progettata, dal fabbricante o dal suo rappresentante, per essere collegata ad un'interfaccia dedicata di una rete pubblica di dati a commutazione di pacchetto, conforme alla raccomandazione X.25 del CCITT, mediante la procedura LAPB.

Articolo 2

1. La regolamentazione tecnica comune comprende la norma armonizzata elaborata dall'organismo di normalizzazione competente per applicare i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere c), d) ed f) della direttiva 91/263/CEE. Il riferimento a questa norma figura nell'allegato I e l'elenco delle relative parti applicabili nell'allegato II.

2. Le apparecchiature terminali oggetto della presente decisione sono conformi alla regolamentazione tecnica comune di cui al paragrafo 1 e soddisfano i requisiti essenziali di cui all'articolo 4, lettere a) e b) della direttiva 91/263/CEE e i requisiti delle altre direttive applicabili, in particolare della direttiva 73/23/CEE [1] e della direttiva 89/336/CEE [2] del Consiglio.

Articolo 3

Gli organismi notificati designati per espletare le procedure di cui all'articolo 9 della direttiva 91/263/CEE, per quanto riguarda le apparecchiature terminali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione, applicano o garantiscono l'applicazione della norma armonizzata di cui all'allegato I, eccetto il caso in cui, durante il periodo di cui all'articolo 4, sia applicabile una variante nazionale giustificata.

Articolo 4

La Commissione valuta l'esperienza acquisita con l'applicazione della presente decisione e i progressi realizzati dall'organismo di normalizzazione competente al fine di garantire la rapida disponibilità della norma armonizzata approvata dal suddetto organismo. A tal fine essa adotta ogni eventuale modifica alla presente decisione conformemente alle procedure istituite nella direttiva 91/263/CEE e approva una misura definitiva al massimo entro due anni dall'adozione della presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

[1] GU n. L 77 del 26. 3. 1973, pag. 29.
[2] GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

ALLEGATO I

RIFERIMENTO ALLA NORMA ARMONIZZATA DI CUI SI APPLICANO ALCUNE PARTI

La norma armonizzata di cui all'articolo 2 della presente decisione è la seguente :

NET 2

[Requisiti per l'omologazione delle apparecchiature terminali di dati da collegare a reti pubbliche di dati a commutazione di pacchetto mediante l'interfaccia X.25 definita nella raccomandazione del CCITT]

Seconda edizione 1994

Esclusi i punti 9 e 10

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Il testo integrale della norma NET 2 può essere richiesto al seguente indirizzo :

Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI)
F-06921 Sophia Antipolis Cedex

ALLEGATO II

ELENCO DI RIFERIMENTO DELLE PARTI APPLICABILI DELLA NORMA ARMONIZZATA

NET 2 (Seconda edizione 1994)	Applicazione
Capitolo 1	Sì
Capitolo 2	Sì
Capitolo 3	Sì
Capitolo 4	Sì
Capitolo 5	Sì
Capitolo 6	Sì
Capitolo 7	Sì
Capitolo 8	Sì
Capitolo 9	Sì
Capitolo 10	Sì
Allegato A	Sì
Allegato B	Sì
Allegato C	Sì